

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"CAPO V BIS

SERVIZIO DI ALLOGGIO

E PRIMA COLAZIONE

DENOMINATO BED & BREAKFAST

Articolo 13 bis

(Attività ricettiva a conduzione familiare)

1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;

c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;

d) periodo di attività;

e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività dandone comunicazione alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.

6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.

7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 gennaio 2000